

Consiglio Regionale della Puglia  
Commissione Consiliare Permanente  
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari, 27/9/1978

Prot. n.

Prot. C/III/487/SA1

Al Presidente del Consiglio Reg.le


S E D E



Si trasmette l'originale della proposta di legge approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 21/9/1978 avente ad oggetto: "Modifiche alla legge regionale 18/8/1978 N.40 - Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978/79".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE			
B A R I			
2 7 SET. 1978			
Prot. n°	376	Cat.	Cl. Fasc.

IL FUNZIONARIO SEGRETARIO  
(Waldemaro Morgese)



/cc  
e

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18/8/1978 n.40 - NORME PER L'ESERCIZIO VE  
NATORIO NELLA REGIONE PUGLIA PER L'ANNATA 1978/79".

R E L A Z I O N E

Colleghi Consiglieri,

la presente legge intende corrispondere sia alle osservazioni formulate dal Governo della Repubblica contestualmente alla decisione di non opporsi allo ulteriore corso della legge regionale "Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978/1979", approvata dal Consiglio regionale il 19 luglio c.a. e divenuta legge 18/8/1978 n.40 (B.U. n.55 del 18/8/1978), sia alla opportunità di escludere dalle specie cacciabili il mammifero "Capreolus Capreolus" (capriolo).

Per quel che riguarda il primo punto, il Governo ha osservato che l'art. 13 della nostra legge regionale, nell'individuare i soggetti cui demandare la vigilanza venatoria, non è del tutto in armonia con il disposto dell'art. 27 e seguenti della legge-quadro nazionale n.968/1977, in particolare perchè:

- a) la legge regionale fa menzione dei guardiacaccia delle Provincie e delle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionistiche senza precisare che alle stesse debba essere riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di P.S.;
- b) la legge regionale esclude le guardie giurate forestali e le guardie private riconosciute ai termini delle norme di P.S..

La Commissione ha ritenuto, quindi, di superare queste imprecisioni, che peraltro non hanno compromesso la promulgazione e pubblicazione della legge, attraverso una modifica che contenga il mero rinvio alla legge-quadro statale.

Per quel che riguarda il secondo punto, occorre rilevare che l'inclusione nella legge regionale in vigore del capriolo quale specie cacciabile, risulta ad una più attenta considerazione, in contrasto sia con il disposto di cui

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

---

- 2 -

al D.M. 26/8/1954 pubblicato sulla G.U. n.204 del 6/9/1954 che vieta la caccia di questo mammifero su tutto il territorio della provincia di Foggia (dove esso esclusivamente vive); sia con la pressante e sempre attuale esigenza obiettiva di preservare detto mammifero dal pericolo di estinzione, dal momento che esso - unico cervide esistente allo stato selvatico in Puglia - è ormai presente nelle foreste del foggiano in poche coppie (circa un centinaio di capi) che non riescono a riprodursi così come auspicato anche a causa di alcuni fattori ambientali avversi.

*Luigi De Santis*

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

---

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18/8/1978 N.40 - NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA REGIONE PUGLIA PER L'ANNATA 1978/79".

T E S T O

ART. 1

Ai sensi del comma primo dell'art.12 della legge 27 dicembre 1977 n.968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia", è vietata per l'annata venatoria 1978/79 la caccia al capriolo (*Capreolus capreolus*) in tutto il territorio della Regione Puglia.

ART. 2

Per effetto del precedente art.1, il punto d) - parte "MAMMIFERI" - dello art.4 della legge regionale 18 agosto 1978 n.40 "Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978/79" è così modificato: "MAMMIFERI: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepre comune (*Lepus europaeus*), lepre sarda (*Lepus capensis*), lepre bianca (*Lepus timidus*), camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*), cervo (*Cervus elaphus caprellus*), cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*), daino (dama dama), muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda".

ART. 3

L'art.13 della legge regionale 18 agosto 1978 n.40 "Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978/79" è così sostituito: "Per la vigilanza sulla applicazione di quanto previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui all'art.27 della legge 27 dicembre 1977 n.968".